

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI – a.a. 2009/2010

(Legge 390/91, art. 13)

IL RETTORE

VISTO

l'art. 13 della Legge 2.12.1991, n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti, in attività connesse ai servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca;

CONSIDERATO

che l'art. 21 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità prevede tali forme di collaborazione;

VISTA

la disciplina di attuazione delle suddette collaborazioni, contenuta nell'art. 16 del Manuale allegato al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

SENTITO

il Direttore Amministrativo.

DECRETA

Art. 1

E' indetto il concorso per la formazione della graduatoria di idoneità sulla cui base saranno assegnate, nell'anno solare 2010, le borse aventi ad oggetto le collaborazioni – di cui all'art. 13 della Legge 2.12.1991, n. 390 - da svolgere presso le Facoltà, i Centri d'Ateneo, le Biblioteche d'Area ed i Servizi Centrali.

Il numero e l'ammontare delle borse di collaborazione da assegnare, nonché la loro ripartizione tra le Strutture di destinazione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione entro Gennaio 2010.

Ciascuna borsa comporterà un'attività di collaborazione fino ad un massimo di **150 ore complessive**, in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno, da ripartirsi secondo le esigenze interne della Struttura di destinazione e da completare entro il **28 febbraio 2011**.

Art. 2

Ogni aspirante presenterà un'unica domanda, esprimendo la propria disponibilità a svolgere la collaborazione oggetto della borsa presso una o più delle suddette Strutture d'Ateneo (in alternativa tra loro ed in ordine decrescente di propria preferenza).

La domanda di partecipazione al concorso, valevole quale autocertificazione quanto alle dichiarazioni con essa rese, dovrà essere compilata e presentata entro **LE ORE 12.00 di giovedì 12 gennaio 2009 ESCLUSIVAMENTE VIA INTERNET** utilizzando l'apposita procedura informatica accessibile dall'homepage dell'Ateneo all'indirizzo web www.uniroma3.it, cliccando sul link **Borse di Collaborazione 2010 (concorso)**.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso gli studenti che:

1. siano iscritti a ROMA TRE nell'a.a. 2009/2010
 - a. ad un corso di laurea I livello, con immatricolazione allo stesso avvenuta non prima dell'a.a. 2005/2006 e non oltre l'a.a. 2008/2009 (indipendentemente da cambi di Facoltà, trasferimenti, etc.);
 - b. ad un corso di laurea di II livello, con immatricolazione allo stesso avvenuta non prima dell'a.a. 2006/2007 (indipendentemente da cambi di Facoltà, trasferimenti, etc.);
 - c. ad un corso di laurea quinquennale a ciclo unico, con immatricolazione allo stesso avvenuta non prima dell'a.a. 2003/2004 e non oltre l'a.a. 2008/2009 (indipendentemente da cambi di Facoltà, trasferimenti, etc.).

NB: tutte le tipologie sopra descritte sono riferite agli ordinamenti successivi al D.M. 509/1999

2. in qualità di laureandi o laureati nell'ambito di un corso di laurea di I livello entro l'a.a. 2008/2009, abbiano effettuato la preiscrizione propedeutica all'effettiva iscrizione ad un corso di laurea di II livello per l'anno accademico 2009/2010 entro i termini previsti dai rispettivi bandi di iscrizione;
3. abbiano conseguito alla data di presentazione della domanda almeno i 2/5 del totale dei CFU da acquisire, con riferimento all'anno d'iscrizione, per il proprio corso di studio:
 - Studenti iscritti a corsi di I livello
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 al II anno di corso devono aver conseguito almeno 24 CFU;
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 al III anno di corso devono aver conseguito almeno 48 CFU
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 oltre il III anno di corso devono aver conseguito almeno 72 CFU
 - Studenti iscritti a corsi di II livello
 - per i candidati preiscritti o iscritti al I anno la condizione è soddisfatta considerando il numero di CFU su base quinquennale: totale 300 CFU, di cui almeno 180 CFU conseguiti nel corso di I livello;
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 al II anno di corso devono aver conseguito almeno (180+) 24 CFU;
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 oltre il II anno di corso devono aver conseguito almeno (180+) 48 CFU
 - Studenti iscritti a corsi a ciclo unico
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 al II anno di corso devono aver conseguito almeno 24 CFU;
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 al III anno di corso devono aver conseguito almeno 48 CFU
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 al IV anno di corso devono aver conseguito almeno 72 CFU
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 al V anno di corso devono aver conseguito almeno 96 CFU
 - i candidati iscritti nell'a.a. 09/10 oltre il V anno di corso devono aver conseguito almeno 120 CFU
4. non godano di un reddito familiare superiore a € 103.291,38, calcolato secondo i criteri stabiliti dal modulo di iscrizione.

Art. 3

A seguito della chiusura del bando, una Commissione di cinque membri (due docenti, un rappresentante del personale TA/bibliotecario e due studenti) nominata dal Consiglio di Amministrazione, redigerà la graduatoria sulla base della seguente formula, tenendo conto dell'eventuale fattore correttivo di cui al comma successivo, e la pubblicherà all'albo dell'Area Affari Generali ed all'indirizzo web www.uniroma3.it, nel link **Borse di Collaborazione 2010 (graduatoria)**:

$\frac{\text{N.ro crediti conseguiti}}{\text{N.ro tot. crediti prev. dal corso}} \times \frac{\text{N.ro anni previsti dal corso}}{\text{Anno corrente - Anno immatricolaz.}} \times 100 + [(media ponderata dei voti^1 - 18) \times 6]$
--

NB: gli studenti preiscritti o iscritti al I anno dei corsi di laurea di II livello dovranno inserire i CFU conseguiti al termine del corso di laurea di I livello (180) più gli eventuali CFU conseguiti nel corso di laurea di II livello:

il dato <u>N.ro tot. crediti prev. dal corso</u>	sarà 300 (180 del I livello + 120 crediti del II livello)
il dato <u>N.ro anni previsti dal corso</u>	sarà 5 (3 anni del I livello + 2 anni del II livello)
il dato <u>Anno corrente - Anno immatricolazione</u>	sarà 4 (3 anni del I livello + il I anno del II livello)
il dato <u>media ponderata dei voti</u>	sarà quello relativo agli esami del I livello.

Il non aver usufruito nell'anno precedente di una borsa di collaborazione costituisce criterio di priorità nella graduatoria. Per tale motivo, il punteggio calcolato con la formula di cui al precedente comma, relativo a studenti che abbiano usufruito nell'anno immediatamente precedente di borsa di collaborazione, è moltiplicato per un fattore correttivo che è fissato a 0,85.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso l'Area Affari Generali entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'indirizzo web di cui sopra e saranno esaminati e decisi dalla competente Commissione del Consiglio di Amministrazione.

Trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi e deciso l'esito di quelli eventualmente presentati sarà emesso il Decreto Rettorale di approvazione degli atti.

Art. 4

Le borse di collaborazione saranno attribuite nell'ordine della graduatoria come sopra redatta, in rapporto al numero di borse attribuite dal Consiglio di Amministrazione alle diverse Strutture, tenendo conto della disponibilità espressa dagli aspiranti in sede di domanda.

¹ Per media ponderata dei voti si intende la media ottenuta sommando il prodotto del risultato di ciascuna prova (voto) per il relativo numero di crediti e dividendo il totale così ottenuto per il numero totale dei crediti conseguiti nelle prove con voto.

Meccanismo di attribuzione degli incarichi agli idonei

N.B.: indicato con il numero "X" il totale complessivo delle collaborazioni da attivare, si attingerà alla graduatoria come di seguito indicato, a partire dal 1° nominativo (punteggio più alto):

- assegnazione dello studente classificato **ENTRO** I PRIMI "X" POSTI alla struttura individuata come PRIMA PRIORITA', nel caso in cui essa non risulti già completa quanto al numero di collaborazioni spettanti;
- assegnazione dello studente classificato **ENTRO** I PRIMI "X" POSTI alla struttura individuata come SECONDA, o TERZA, o QUARTA PRIORITA', nel caso in cui essa non risulti già completa quanto al numero di collaborazioni spettanti;
- assegnazione dello studente classificato **OLTRE** I PRIMI "X" POSTI, tenendo conto delle PRIORITA' individuate, nel caso in cui una struttura tra quelle indicate come priorità non risulti già completa quanto al numero di collaborazioni spettanti.

Nell'eventuale caso in cui uno studente classificato **ENTRO** I PRIMI "X" POSTI non risulti da subito assegnatario di collaborazione, il nominativo potrà comunque essere recuperato - secondo l'ordine di graduatoria - in caso di rinunce di altri assegnatari; in tale eventualità, peraltro, potrà essere offerta una collaborazione per un numero di ore inferiore a 150 (in caso di rinunce intervenute dopo lo svolgimento di parte della collaborazione).

Una quota pari al 10% (arrotondato per eccesso) di borse è riservata agli aspiranti diversamente abili; qualora queste non vengano utilizzate, torneranno disponibili per la graduatoria generale.

Alla stipula dell'atto di affidamento dell'incarico di collaborazione oggetto della borsa, si procederà d'intesa tra l'Area Affari Generali e le Strutture di assegnazione.

Nel caso in cui una borsa venga assegnata, a parità di altri criteri, secondo il criterio del reddito più disagiato, il vincitore dovrà presentare apposita documentazione fiscale.

Art. 5

Lo studente per il periodo di fruizione della borsa di collaborazione non potrà instaurare o mantenere con terzi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, né potrà usufruire di altre borse o di provvidenze similari, comprese le borse ERASMUS e quelle erogate dagli Enti regionali per il diritto allo studio.

La borsa di collaborazione è invece compatibile con il percepimento di ASSEGNO per il TUTORATO erogato ai sensi dell'art. 1, c. 1, l. b) della Lg. 170/2003 e dell'art. 2 del D.M. 198/2003.

Art. 6

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nell'atto di affidamento dell'incarico.

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento: "Lo studente dovrà concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad un'efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del Responsabile della Struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione. Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla funzione primaria che essa svolge nella società. Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro".

Art. 7

Il contratto di collaborazione è risolto con provvedimento del Responsabile apicale della Struttura di assegnazione del collaboratore nei seguenti casi:

- ◆ impossibilità o invalidità sopravvenuta che renda lo studente inadatto alla collaborazione richiesta;
- ◆ rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
- ◆ conseguimento del titolo finale del proprio corso di studio di II livello o ciclo unico; la collaborazione può invece essere completata nel caso di conseguimento del titolo finale del proprio corso di studio di I livello, qualora lo studente senza soluzione di continuità, risulti successivamente iscritto ad un corso di studio di II livello dell'Università Roma Tre;
- ◆ consenso delle parti;
- ◆ partenza per borsa ERASMUS; borsa Tesi in Italia e all'estero; borsa Scuola estiva;
- ◆ irrogazione di gravi provvedimenti disciplinari;

- ◆ inadempimento degli obblighi, di cui al precedente articolo, segnalato dal Responsabile della Struttura e accertato dalla competente Commissione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto, l'Università si fa carico di corrispondere esclusivamente una quota proporzionale alle ore di collaborazione effettivamente prestate; potrà essere impegnato, per il completamento della prestazione, il primo studente idoneo in graduatoria.


Se uno dei casi di risoluzione del contratto si verifica nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e l'attribuzione della borsa questa non potrà essere assegnata, ed il destinatario decade da qualsiasi diritto in merito.

Art. 8

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla disciplina delle borse di collaborazione contenuta nell'art. 16 del Manuale allegato al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

ROMA, li 11/12/2009

IL RETTORE
Prof. GUIDO FABIANI



n

2 AA